

Ai gentili clienti
Loro sedi

Sospensione per crisi aziendali o occupazionali: l'applicazione sperimentale dell'ASPI chiarita dall'INPS

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **l'INPS, con la circolare n. 36 del 14.03.2013 ha fornito alcune importanti precisazioni circa l'applicazione sperimentale dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (c.d. ASPI) per il periodo 2013-2015** in riferimento alle ipotesi di **sospensione dei lavoratori per crisi aziendali o occupazionali**. In particolare, l'articolo 3 comma 17 della legge n. 92/2012 (c.d. riforma del lavoro) ha previsto **l'erogazione dell'indennità anche rispetto a tali fattispecie, a condizione che sussistano alcuni requisiti contributivi ed un intervento integrativo dei Fondi Bilaterali** (o dei nuovi fondi di solidarietà) **di almeno il 20% dell'indennità**. In riferimento alle ipotesi in cui si applica tale disposizione, **l'INPS con la circolare n. 36/2012 ha precisato che per crisi aziendali ed occupazionali si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori di carattere temporaneo che determinino mancanza di lavoro o commesse**. In riferimento ai beneficiari, viene precisato che: possono accedere alla misura i lavoratori **dipendenti di aziende che non rientrano nell'ambito di applicazione CIG/CIGS, ivi compresi gli apprendisti**. In riferimento alla durata, la circolare evidenzia che **l'intervento ha durata massima di 90 giorni da computare in un biennio mobile**. Con la presente informativa analizziamo nel dettaglio i **chiarimenti forniti dall'INPS in relazione a tale misura di sostegno**, che come abbiamo detto è riservata ai datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIG/CIGS, ovvero i datori di lavoro caratterizzati da minori dimensioni.

Premessa

La riforma del lavoro, come noto, ha modificato profondamente la disciplina concernente gli ammortizzatori sociali. In particolare con la **legge n. 92/2012** viene prevista la sostituzione di alcune indennità con l'ASPI e la mini-ASPI:

ASPI E MINI-ASPI: LE INDENNITA' SOSTITuite DALLA LEGGE N. 92/2012	
Prestazioni introdotte	Prestazioni sostituite
ASPI	Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali
	Disoccupazione speciale edile
Mini-ASPI	Disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti
	Mobilità.

In riferimento all'ASPI, **la circolare n. 142/2012 dell'INPS ha chiarito che l'istituto si applica a:**

- **tutti i lavoratori dipendenti;**
- **soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata;**
- **personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.**

Riguardo ai **requisiti da rispettare**, i lavoratori cessati hanno diritto all'assicurazione sociale qualora **sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:**

- **stato di disoccupazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- lo **stato di disoccupazione deve essere involontario**, con esclusione, quindi, dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale;
- almeno **due anni di assicurazione;**
- **possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione** (contributo DS e/o contributo ASPI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Con l'articolo 3 comma 17 della legge n. 92/2012, in particolare, viene **introdotto un istituto a favore dei datori di lavoro di minori dimensioni** (in particolare, i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione CIG/CIGS) **che si trovano in temporanee crisi di occupazione o aziendali. Nel dettaglio, l'articolo 3 comma 17 stabilisce quanto segue:**

- *"In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, [...] è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento*

integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015[...]".

Pertanto, **possono beneficiare dell'indennità ASPI i lavoratori in periodo di sospensione, per un massimo di 90 giorni da computare in un biennio mobile, limitatamente al periodo 2013-2015 e nel limite delle risorse disponibili.**

La disciplina dell'istituto

L'INPS, con la **circolare n. 36 del 14.03.2013** ha fornito il **dettaglio della disciplina in parola, tra cui requisiti e condizioni per l'accesso, la base di calcolo e la misura del beneficio, la durata dell'indennità, le prestazioni accessorie, l'intervento integrativo degli Enti Bilaterali e la presentazione della domanda.**

In riferimento ai requisiti e alle condizioni di accesso, l'INPS precisa che la tutela in argomento è prevista **solo ed esclusivamente nelle ipotesi di crisi aziendali o occupazionali**. Per sospensioni "*per crisi aziendali o occupazionali*" l'INPS adotta la definizione che emerge dal decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, che **indica quelle situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.**

OSSERVA

L'articolo 2 del decreto interministeriale individua, a titolo esemplificativo, quali eventi naturali transitori e di carattere temporaneo in:

- ✓ **crisi di mercato**, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
- ✓ **mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni o ordini**, ovvero contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di somministrazioni di lavoro;
- ✓ **mancanza di materie prime o contrazioni di attività** non dipendente da inadempienze contrattuali della azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- ✓ **sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa in funzione di scelte economiche**, produttive o organizzative dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- ✓ **eventi improvvisi e imprevisi quali incendio, calamità naturali, condizioni meteorologiche incerte.**

In riferimento, invece, ai beneficiari, l'INPS **chiarisce che sono destinatari del sostegno al reddito i lavoratori sospesi "per crisi aziendali o occupazionali"**.

La tutela in argomento, quindi, riguarda:

- **i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato;**
- **dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni gestione speciale per l'edilizia, per i lapidei e per l'agricoltura, e di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero dipendenti di imprese artigiane** che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223 e ss.mm.ii.

Sono comunque esclusi per espressa previsione dell'articolo 3 della legge n. 92/2012 i seguenti soggetti:

SOGGETTI ESCLUSI	
I soggetti esclusi dal beneficio	I lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale.
	I lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate.
	I lavoratori che abbiano contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

In riferimento agli **apprendisti**, la circolare INPS precisa che questi **rientrano nell'ambito di applicazione della previsione di cui all'articolo 3 comma 17 legge n. 92/2012.**

I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in commento devono possedere alcuni requisiti. In particolare, la norma di cui all'articolo 3 comma 17 richiama i **requisiti soggettivi per l'erogazione della indennità di disoccupazione legata all'ASpI**, in quanto compatibili con una tutela di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, considerando che l'indennità in argomento è legata alla "sospensione" del rapporto di lavoro e non alla cessazione dello stesso. Nel dettaglio, i requisiti sono i seguenti¹:

¹ Ai fini del diritto, secondo la precedente circolare INPS n. 142/2012 **sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. Viene inoltre precisato dall'INPS quanto segue:**

- **due anni di assicurazione contro la disoccupazione**; occorre che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione, precisando che il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato;
- **un anno di contribuzione contro la disoccupazione** (contributi DS e/o ASpI) nel biennio precedente l'inizio del periodo di sospensione.

Per **contribuzione utile al diritto** si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c. Ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti, si considerano utili:

PERIODI RIENTRANTI NELLA CONTRIBUZIONE ASPI	
I periodi che rientrano nel periodo contributivo ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti	I contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato.
	I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
	I periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione. L'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Non si considerano utili, ma risultano rilevanti in quanto ampliano il biennio di riferimento, i seguenti periodi:

PERIODI NON UTILI "NEUTRI"	
Periodi non utili coperti da contribuzione figurativa	Malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo.
	Cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore.

- ✓ per le **nuove tipologie di lavoratori assicurati**, che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare l'anzianità assicurativa e il requisito contributivo;
- ✓ **l'eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione**, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla nuova indennità di disoccupazione.

	Assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
--	--

Non sono considerati inoltre utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l'Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

In riferimento al **calcolo dell'indennità**, l'indennità è rapportata ad una base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive (si tratta della retribuzione imponibile presente in Uniemens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L'indennità mensile è rapportata alla **retribuzione media mensile**, così determinata, ed è **pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente**; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo **l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.**

L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.

Il calcolo della indennità è disciplinato dalla legge di riforma su base mensile, mentre nelle altre ipotesi l'indennità da erogare al lavoratore dovrà essere divisa per 30 – al fine di determinare il valore giornaliero - e moltiplicata per il numero delle giornate di effettiva sospensione

Riguardo alla **durata del trattamento**, la disciplina prevede un **limite massimo di 90 giornate da computare nel biennio mobile.**

OSSERVA

Come chiarito dalla circolare INPS numero 84 del 1988, **il biennio mobile costituisce l'arco temporale di durata all'interno del quale vanno collocate le giornate richieste e, ai fini del computo del biennio, devono essere considerate le 104 settimane immediatamente precedenti la settimana di integrazione richiesta.** Nel caso di **sospensione**, il biennio mobile

viene calcolato a partire dalla prima giornata effettiva di inizio della sospensione del lavoratore, per la quale l'azienda ha presentato rendicontazione all'INPS, e considerando le 104 settimane immediatamente precedenti la suddetta data.

La sospensione effettiva del/i lavoratore/i **può verificarsi in giornate non consecutive all'interno del periodo oggetto dell'accordo sindacale, poiché la norma dispone solo che la durata massima del trattamento "non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile"**. La tutela può quindi essere flessibile ed articolarsi in turnazioni settimanali e/o giornaliere.

In tali casi, in presenza di una nuova domanda per un periodo ulteriore di sospensione, il biennio mobile andrà ricalcolato per ciascun lavoratore coinvolto.

In riferimento alla **presentazione della domanda**, infine, **il modello di domanda della prestazione in oggetto è il MOD.DS/Sosp COD.SR74 – 2013/2015**, che tiene conto delle novità introdotte dalla legge di riforma. Ricordiamo inoltre che **la presentazione di tale domanda di indennità di disoccupazione legata all'ASpI avviene** – dal 1° aprile 2012 – **esclusivamente in via telematica.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO